

Politica contro molestie, discriminazioni e mobbing

CEPI vieta severamente ogni forma discriminazione, mobbing (o abuso) e molestia (comprese le molestie sessuali) nell'ambito lavorativo, e si impegna a proteggere il personale ogni volta che si verificano tali fenomeni, inclusa la protezione da ritorsioni. CEPI si impegna altresì a fornire canali di segnalazione imparziali e riservati.

CEPI incoraggia e favorisce la denuncia di qualunque forma di violenza.

CEPI inoltre vieta severamente l'uso di qualunque forma di linguaggio offensiva dell'umanità della persona o lesiva della sua dignità in ragione del sesso o genere di appartenenza, della religione, della razza o etnia, dell'orientamento sessuale, della diversa abilità, dell'età, dello stato civile, delle opinioni politiche, dello stato di cittadinanza o di qualsiasi altra caratteristica tutelata dalle leggi applicabili.

Canali di segnalazione

L'azienda dispone due canali per la segnalazione di ogni fenomeno di tipo molesto, discriminatorio o abusivo:

- » la **Piattaforma Whistleblowing** sul sito aziendale cepisilos.com per la segnalazione di illeciti e irregolarità incluse molestie, discriminazioni e mobbing. La piattaforma è disposta ai sensi del D.LGS. n. 24/2023 attuativo della Direttiva Europea N. 1937/2019, e garantisce una gestione delle segnalazioni da parte di un ente terzo e imparziale rispetto all'azienda;
- » **Dottorssa Enrica Severi**, Psicologa esterna all'azienda già Responsabile dello Sportello d'Ascolto e che altresì garantisce una gestione imparziale e riservata di qualunque segnalazione. Potete contattare la Dottorssa Severi all'indirizzo enrica.severi@gmail.com.

Definizione di molestia

Si definisce molestia **ogni comportamento indesiderato avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore nell'ambiente di lavoro e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.**

Si definisce **molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale**, o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore nell'ambiente di lavoro e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Le molestie e le molestie sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne e costituiscono forme di discriminazione.

Sono esempi di molestia sessuale:

- » richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale offensive o non gradite;
- » promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali;
- » ritorsioni, discriminazioni o minacce per aver negato tali prestazioni;
- » espressioni verbali o scritti denigratori e offensivi inclusi gli apprezzamenti sul corpo, rivolti alla persona in ragione dell'appartenenza ad un determinato sesso o all'orientamento sessuale,
- » contatti fisici indesiderati e inopportuni;
- » esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico, anche sotto forma elettronica o digitale;
- » adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale.

Definizione di discriminazione

Si definisce discriminazione in ambito lavorativo ogni differenza di trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici, che risulta in **gestione diseguale di situazioni che dovrebbero essere trattate paritariamente** in ragione del sesso o genere di appartenenza, della religione, della razza o etnia, dell'orientamento sessuale, della diversa abilità, dell'età, dello stato civile, dello stato di cittadinanza o di qualsiasi altra caratteristica tutelata dalle leggi applicabili.

Si definisce **discriminazione diretta** una situazione ove una persona, per via di una sua caratteristica, riceve un trattamento sfavorevole rispetto ad un'altra persona. Si definiscono **discriminazioni indirette** invece tutte quelle disposizioni, criteri o procedure che purché appaiano neutri, di fatto sfavoriscono un determinato gruppo di persone.

CEPI vieta ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, in ambito lavorativo ed entro relazioni lavorative che possono avere forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma. Il divieto si applica ad **assunzioni, compensi, promozioni, trasferimenti, disciplina, retrocessioni, licenziamenti, accesso a benefici e formazione e tutti gli altri aspetti dell'occupazione.**

Definizione di mobbing

Si definiscono mobbing (abuso sul luogo di lavoro) tutti **quei comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro in modo mirato, sistematico e prolungato nel tempo, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima, ledendone salute psico-fisica, personalità o dignità.**

Il mobbing può essere verticale (quando la condotta persecutoria coinvolge soggetti collocati a diversi livelli della scala gerarchica) o orizzontale (quando la condotta persecutoria è posta in essere da uno o più colleghi allo stesso livello della vittima).

Sono esempi di mobbing:

- » le pratiche dirette a isolarli o escluderli;
- » gli atteggiamenti volti a minare le loro capacità lavorative e la fiducia nel proprio lavoro;
- » la calunnia o la diffamazione;
- » la negazione deliberata di informazioni necessarie al lavoro, oppure il fornire informazioni non corrette o incomplete;
- » la discriminazione in qualunque aspetto della vita lavorativa;
- » l'assegnazione sproporzionata di carichi di lavoro;
- » il sabotaggio deliberato dell'esecuzione del lavoro;
- » le minacce e le intimidazioni;
- » le offese e le critiche eccessive o inappropriate;
- » le sanzioni applicate in maniera diseguale e senza spiegazioni;
- » la richiesta ingiustificata di ore di straordinario;
- » la minaccia di licenziamento o ritorsioni e l'estorsione in generale;
- » l'ostruzionismo.

Ambito applicativo

L'ambito applicativo di questi divieti include tutto l'ambiente lavorativo e le relazioni lavorative in senso lato, come ad esempio:

- » il posto di lavoro;
- » i luoghi comuni come sala mensa, sale riunioni, le zone presso i distributori di cibi e bevande, le zone fumatori, i bagni e gli spogliatoi;
- » durante trasferte di lavoro, o di formazione, o durante tutti gli eventi e le attività sociali correlate con il lavoro;
- » nel contesto di qualunque comunicazione lavorativa incluse quelle digitali.